



COMUNE DI SONDRIO
(Provincia di Sondrio)



CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO

Servizi di ingegneria e architettura

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia

procedura: aperta art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, commi 2, lettera b), del d.lgs. n. 36 del 2023

Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri, relativi all'intervento di Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una nuova visione di politiche integrate - (in unico lotto);

CUP: H73D22000360006

CIG: B7F1D16294

1)	Fase di progettazione, di cui:
☐	attività propedeutiche alla progettazione (studio di fattibilità)
☐	progettazione di fattibilità tecnico-economica;
☐	Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-economica;
☐	relazione geologica;
☐	progettazione esecutiva;
☐	coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
☐	spese e oneri accessori in fase di progettazione.
☐	prestazioni complementari in fase di progettazione.
2)	Fase di esecuzione, di cui:
☐	direzione dell'esecuzione e contabilità;
☐	coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;
☐	spese e oneri accessori in fase di esecuzione.
☐	prestazioni complementari in fase di esecuzione.

Premesso	4
Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. (Oggetto dell'incarico)	4
Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)	4
Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)	6
Art. 4. (Obblighi legali)	6
Art. 5. (Stato degli atti disponibili)	7
Art. 6. (Ulteriori aspetti sullo stato degli atti)	8
Capo 2. PROGETTAZIONE	9
Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica)	9
Art. 8. (Ulteriori adempimenti in capo alla Progettazione di fattibilità tecnico-economica)	10
Art. 9. (Progettazione esecutiva)	10
Art. 10. (Prestazioni per le quali è assunta una responsabilità professionale personale)	11
Art. 11. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)	13
Art. 12. (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)	14
Art. 13. (Criteri ambientali)	15
Art. 14. (Interferenze)	15
Art. 15. (Sviluppo della progettazione)	16
Art. 16. (Proprietà legale degli atti progettuali)	16
Art. 17. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)	16
Capo 3. FASE DI ESECUZIONE	17
Art. 18. (Affidamento della Direzione dei lavori mediante opzione)	17
Art. 19. (Adempimenti preliminari della Direzione dei lavori)	18
Art. 20. (Direzione dei lavori)	18
Art. 21. (Ufficio di Direzione dei lavori)	19
Art. 22. (Disposizioni particolari sulla Direzione dei lavori)	20
Art. 23. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)	21
Art. 24. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)	22
Art. 25. (Varianti in corso d'opera)	22
Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI	23
Art. 26. (Determinazione dei corrispettivi)	23
Art. 27. (Eventuale adeguamento dei corrispettivi e revisione prezzi)	24
Art. 28. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)	25
Art. 29. (Adempimenti per l'erogazione dei corrispettivi)	26
Art. 30. (Durata dell'incarico e termini)	27
Art. 31. (Altre condizioni disciplinanti i termini)	28
Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI	29
Art. 32. (Penali)	29
Art. 33. (Deprezzamenti)	30
Art. 34. (Riservatezza e coordinamento)	31
Art. 35. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)	31
Art. 36. (Risoluzione del Contratto)	32
Art. 37. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)	33
Art. 38. (Definizione delle controversie)	33
Art. 39. (Conferimenti verbali)	34
Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI	34
Art. 40. (Garanzia definitiva)	34
Art. 41. (Assicurazioni)	35
Art. 42. (Adempimenti legali)	36
Art. 43. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)	37
Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI	38
Art. 44. (Spese conglobate)	38
Art. 45. (Sostituzioni soggettive)	38
Art. 46. (Tracciabilità dei pagamenti)	39
Art. 47. (Domicilio, rappresentanza delle parti)	40
Art. 48. (Rinvio all'Offerta tecnica)	40
Art. 49. (Opzioni ulteriori relative all'ampliamento o estensione del Contratto)	41
Art. 50. (Disposizioni transitorie)	41

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO**per la prestazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura**

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nell'adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri, relativi all'intervento di «Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una nuova visione di politiche integrate» - (in unico lotto);

ai sensi dell'articolo 41 e allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Repertorio n. _____ dell'anno 20__

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____ (____/____/20__), avanti a me _____, in qualità di _____ del _____, ufficiale rogante autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 10, comma 2-quater, della legge n. 114 del 2014, senza la presenza di testimoni, con l'accordo delle parti, ai fini di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti», sono comparsi:

- I signor _____, in qualità di _____, del **Comune di Sondrio**, che agisce in nome e per conto dello stesso Comune, con sede in Piazza Campello 1, 23100 Sondrio, (codice fiscale _____ e partita IVA 00095450144), soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2010, in nome e per conto dello stesso Comune, di seguito denominato semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- I signor _____, in qualità di _____, che agisce in nome e per conto della dell'amministrazione/azienda/società/ente, _____, con sede in _____ - _____ (____), _____, _____ (codice fiscale _____ e partita IVA _____), soggetto competente alla stipula del contratti per il potere conferito dallo Statuto/dall'Atto costitutivo/dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, di seguito denominato semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- I signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico affidatario**», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 66, comma 1, lettera f) e 68, del Codice dei contratti), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:
 - _____ (codice fiscale _____), _____;
 - _____ (codice fiscale _____), _____;
 - _____ (codice fiscale _____), _____;
 - _____ (codice fiscale _____), _____;

- _____ (codice fiscale _____), _____;
per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso

- a) che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ in data _____ 20__ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, offerta tecnica e offerta economica dello stesso Tecnico affidatario);
- b) che, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, conclusasi regolarmente la gara, con determinazione del Dirigente del servizio _____ n. _____ del _____ 20__, è stata disposta l'aggiudicazione, per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto;
- c) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso unico del __, __% (_____ euro e _____ centesimi ogni cento) sul prezzo corrispettivo assoggettato a ribasso;
- d) che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico affidatario in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto e sono state effettuate le opportune veriche antimafia;
- e) che, essendo decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti, alla data del _____ 20__ (trentaduesimo giorno successivo all'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione agli offerenti), si procede alla stipulazione del presente Contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui ai codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 41, 43 e allegati I.7, I.9 e II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del Codice dei contratti, come individuate al successivo articolo 2.
- 2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato all'articolo 3.
- 3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono conformarsi ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 15, comma 5 e 114, comma 1 e dell'allegato I.2, del Codice dei contratti.
- 4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.
 - c) il Codice Univoco Ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è il seguente: _____.

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fase di progettazione
Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-economica;
Relazione geologica
Progettazione esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
Coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
Fase di esecuzione opzionale ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Contratto;
Direzione Lavori e contabilità, compreso il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Direttore operativo Geologo iscritto al relativo Ordine, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963;
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Costituisce parte integrante del Contratto, oltre che il Capitolato Informativo (CI) descrittivo dei requisiti informativi minimi richiesti da Comune di Sondrio che dovranno essere rispettati dall'affidatario, anche l'offerta presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto. Pertanto, le prestazioni, il personale, gli adempimenti, i mezzi e le risorse tutte oggetto dell'Offerta tecnica del Tecnico affidatario sono comprese nel corrispettivo contrattuale anche se non elencate al comma 1.
3. Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «best practice» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative dell'Amministrazione committente.
4. Costituisce altresì parte integrante del Contratto il Piano di Gestione Informativa (pGI) predisposto dall'aggiudicatario, nella versione finale, rispetto al quale verrà gestito il processo BIM (con specifico riferimento a tempistiche, obiettivi, formati, ruoli, responsabilità e modalità di modellazione, condivisione e verifica).
5. Il Contratto è stipulato a corpo, fatti salvi gli adeguamenti e le modifiche di cui agli articoli 25 e 27 e i deprezzamenti di cui all'articolo 33.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, eventuali prestazioni che dovessero essere legittimamente omesse, su ordine o su autorizzazione del RUP, comportano la riduzione del corrispettivo nella misura attribuita a tali prestazioni in applicazione dell'articolo 27, comma 6. La medesima disciplina si applica alle prestazioni omesse arbitrariamente dal Tecnico incaricato, ferme restando in tal caso le più gravi sanzioni previste dal Contratto, comprese l'applicazione delle penali di cui all'articolo 32 e dei deprezzamenti di cui all'articolo 33 e la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 36.

Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nell'ambito della Programmazione _____ è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: **«Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una nuova visione di politiche integrate» - (in unico lotto).**
2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffe»), è il seguente:

ID Opere	Identificazione delle Opere	Grado di complessità «G»	Importo stimato dei lavori «V»
E.20	Edifici e manufatti esistenti	0,95	2.380.556,58
E.21	Edifici e manufatti esistenti	1,20	2.033.861,44
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	1.756.212,62
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (Imp. elettrico)	1,15	1.644.494,41
IA.02	Impianto di riscaldamento	0,85	1.076.744,75
E.17	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	0,65	1.059.154,88
S.04	Strutture opere infrastrutturali puntuali	0,90	962.951,01
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (imp. Idrico sanitario)	0,75	358.914,92
D.04	Acquedotti e fognature	0,65	277.811,12
E.05	Residenza	0,65	250.423,55
V.02	Viabilità ordinaria	0,45	225.721,53
E.01	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	0,65	173.631,95
Importo totale			12.200.478,75

Art. 4. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
 - a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica e dei principi di cui all'articolo 2, comma 3;
 - c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni dell'Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con apposita motivazione;
 - d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall'Amministrazione committente di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.
5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è individuato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice, il responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in quanto prestazione infungibile, nel seguente professionista (persona fisica): Ingegnere/Architetto _____ dello Studio/Società _____.
7. Nel caso in cui sia necessario reintegrare gli elaborati progettuali per omissioni / errori e/o carenze progettuali, in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis del Codice, il Tecnico affidatario dovrà adempiere senza oneri a carico della stazione appaltante. Eventuali errori che dovessero pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, verranno posti a carico del Tecnico affidatario.

Art. 5. (Stato degli atti disponibili)

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:
 - a) il presente schema di contratto disciplinare di incarico (in breve «**Schema di contratto**»), anche con funzione di Capitolato Speciale dei servizi di ingegneria e architettura in affidamento, da completare con gli esiti dell'aggiudicazione affinché assuma la condizione di Contratto da stipulare;

- b) calcolo dei corrispettivi in base al Decreto parametri, appendice integrante e sostanziale della Documentazione di gara. Il calcolo dei corrispettivi è stato predisposto con l'indicazione anche delle prestazioni che investono la progettazione definitiva, in quanto, il PFTE posto a base di gara, è stato redatto in vigore del vecchio codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, conseguentemente risulta largamente incompleto e deve essere implementato con le prestazioni di cui all'allegato I.13 del nuovo codice.
 - c) il Capitolato Informativo (CIBIM) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d.2), delle Premesse al Disciplinare, che integra la documentazione di cui alla lettera a), con i contenuti previsti dall'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice dei Contratti.
2. La documentazione tecnica disponibile ai fini dell'affidamento è la seguente:
- a) il progetto a base di gara di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera a) del disciplinare di gara: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (in breve «PFTE», redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs n. 50 del 2016), che dovrà essere uniformato all'articolo 41, comma 6 e alla Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti, composto dagli elaborati elencati/richiamati nel provvedimento di approvazione di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 24.01.2024 e relativo aggiornamento avvenuto con Determinazione Dirigenziale RG n. 627 del 05.06.2024 ;
 - b) Aggiornamento del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) ed elementi per il raccordo tra le azioni materiali e immateriali della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) "monte Salute" con i relativi allegati;
 - c) la seguente documentazione tecnica:
 - anteprima rilievo topografico di dettaglio;
 - risultato indagini sulle strutture esistenti;
 - progetto indagini geognostiche e ambientali;
 - d) l'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 41, comma 4 e 1 dell'Allegati II.8 del Codice dei contratti;
 - e) l'esito della Verifica di Interesse Culturale effettuato sugli immobili oggetto del progetto;
3. La documentazione amministrativa disponibile ai fini dell'oggetto dell'incarico è la seguente:
- a) gli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati sul progetto di cui al comma 2, lettera a).

Art. 6. (Ulteriori aspetti sullo stato degli atti)

- 1. L'individuazione delle interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i servizi pubblica a rete, sia interrati che fuori terra e aerei, compresi i connessi rilievi sono rinviati ai singoli livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 14.
- 2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatti valere ai fini di eventuali rivalutazioni, revisioni o adeguamenti del corrispettivo contrattuale o ai fini differimento dei termini di esecuzione.
- 3. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione del capitolato informativo allegato alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase che contiene:
 - i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto.
 - gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
 - la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla

riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

- le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.

4. Il piano di gestione informativa redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.
6. La documentazione di cui al presente articolo può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia parziale o integrale a propria cura e spese.

Capo 2. PROGETTAZIONE

Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica)

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica (in breve «PFTE»), redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs n. 50 del 2016, è già stata elaborata ed è composta dagli elaborati elencati/richiamati nel provvedimento di approvazione di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 24.01.2024 e relativo aggiornamento avvenuto con Determinazione Dirigenziale RG n. 627 del 05.06.2024 e messa a disposizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il Tecnico affidatario ha visionato attentamente la progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 1, non solleva eccezioni o riserve in relazione alla stessa, accettandola espressamente.
3. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve essere uniformata ai fini e con i contenuti di cui all'articolo 41, commi 6 e 7, e allegato I.7 articoli da 6 a 21, del Codice dei contratti, all'art. 133 e all'Allegato II.18 del Codice dei contratti, agli artt. 15 17 e 19 del D.M. 154/2017 smi, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore, la regola dell'arte ed anche in modalità BIM, ed è elaborata tenendo conto della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione committente ai sensi dell'articolo 5.
4. La progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, commi 6 e 7, e allegato I.7 articoli da 6 a 21, del Codice dei contratti, integra una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici, in conformità agli articoli da 6 a 21 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, fatte salve per questi ultimi le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente tramite il RUP subordinatamente al quadro delle conoscenze risultante della lettura dello stato esistente e all'indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale, in conformità all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 154 del 2017.
5. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere tutte gli adempimenti e le prestazioni propedeutici e preparatori che non siano già disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché una verifica di quelli già disponibili, anche con riferimento agli aspetti di natura tecnica e specialistica (quali, ad esempio gli aspetti di natura geologica, idrologica, geotecnica, sismica, paesaggistica, archeologica, di tutela dei beni culturali ecc.) in quanto pertinente e connessa alla specificità dell'intervento.
6. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei

metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS.).

7. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa.

Art. 8. (Ulteriori adempimenti in capo alla Progettazione di fattibilità tecnico-economica)

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 7, comma 1.
2. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere gli elaborati e le relazioni necessari e richiesti dalla normativa per l'eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico comunale da parte dell'organo collegale competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 o di altra disciplina regionale applicabile.
3. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico-architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - b) verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti;
 - c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - d) autorizzazioni di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e da altra legislazione statale e regionale applicabile.
5. Il progetto deve individuare, ove sia necessario e ove non già disponibili:
 - a) le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con riferimento alla materia ambientale ai sensi dell'articolo 13;
 - b) le opere per la risoluzione delle interferenze con le reti dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 14.

Art. 9. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 41, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 22 a 33 dell'allegato I.7 al Codice dei Contratti, fatte salve per questi ultimi le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione tramite il RUP subordinatamente agli aspetti storico-architettonici e culturali in conformità all'articolo 18 del decreto ministeriale n. 154 del 2017.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e

particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o autorizzate dalla stessa.

3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 8, comma 5, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissione degli atti di assenso, non ancora recepite nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
5. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
6. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto anche dei modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa e del capitolato informativo, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
7. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.
8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis, dell'allegato I.7 al Codice, possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo. Nei casi di cui al presente comma, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Art. 10. (Prestazioni per le quali è assunta una responsabilità professionale personale)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione, ricomprese nei pertinenti livelli progettuali, le prestazioni di cui al presente articolo, per le quali, ferma restando la responsabilità del Tecnico affidatario nella sua integrità e completezza giuridica, è necessaria l'individuazione di uno specifico professionista (persona fisica) in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilità e sanzioni di natura penale oltre che amministrativa. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in coordinamento con la progettazione architettonica e ingegneristica dell'intervento, in occasione del livello progettuale o dei livelli progettuali ove sono richieste.

2. Prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto, alle seguenti condizioni:
 - a) redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito semplicemente «PSC») di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - b) redazione del Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto;
 - c) pianificazione, in collaborazione con l'intero staff del Tecnico affidatario e sotto la supervisione del RUP, dei lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la relativa durata;
 - d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento: ingegner/architetto/geometra/geologo _____, nato a _____ il _____ quale _____ dello _____ Studio/Società _____ mandataria/mandante.
3. Le prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto comprendono necessariamente l'integrazione delle informazioni, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nella gestione informativa digitale, anche mediante l'elaborazione di modelli informativi di cantiere. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. La relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
4. Prestazioni di natura geologica, in fase di progetto, alle seguenti condizioni:
 - a) redazione della Relazione geologica;
 - b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia geologica, anche se eseguiti da soggetti competenti diversi dal geologo, nei limiti delle competenze professionali;
 - c) il geologo, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963, è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento: dottor geologo _____, nato a _____ il _____ quale _____ dello _____ Studio/Società _____ mandataria/mandante.
5. Le prestazioni da geologo comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l'uso di attrezzature e mezzi meccanici, relative alle indagini geologiche, anche invasive, rilievi, saggi, indagini geognostiche, prove sui materiali, studio dei tipi litologici, della struttura del sottosuolo e dei caratteri fisici degli ammassi, del modello geologico del sottosuolo, degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché dei conseguenti livelli di pericolosità geologica (Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, «Norme tecniche», paragrafi 6.2.1 «Caratterizzazione e modellazione geologica del sito» e 6.2.2 «Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» nonché tutto quanto necessario per una progettazione adeguata, dei quali resta responsabile il Tecnico affidatario (T.A.R. della Puglia, Bari, 12 luglio 2019, n. 1010).
6. Prestazioni che coinvolgono superfici decorate e altri beni culturali analoghi, alle seguenti condizioni:

- a) redazione della scheda tecnica di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale n. 154 del 2017; la scheda tecnica, ove richiesto, è redatta in collaborazione con l'archeologo di cui al comma 8, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del citato decreto ministeriale;
- b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia di superfici decorate e altri beni culturali analoghi, anche su indicazione del competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività culturali, anche se eseguite da soggetti competenti diversi dall'archeologo, nei limiti delle competenze professionali;
- c) i rapporti, tramite il Tecnico affidatario, con il competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività culturali ai fini dell'ottenimento dei necessari atti di assenso;
- d) il restauratore, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell'articolo 16, comma 3, primo periodo, del decreto ministeriale n. 154 del 2017, è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento: restauratore _____, nato a _____ il _____ quale _____ dello Studio/Società _____ mandataria/mandante.
7. Le prestazioni da restauratore comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l'uso di attrezzature e mezzi meccanici, relative alle indagini sui materiali oggetto di tutela, anche invasive, studio dei materiali da conservare e da utilizzare, della struttura delle superfici decorate o altrimenti tutelate, dei loro caratteri fisici e storico-stratigrafici, dei quali resta responsabile il Tecnico affidatario.
8. Prestazioni di natura archeologica, in fase di progetto, alle seguenti condizioni:
- a) redazione della scheda tecnica di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale n. 154 del 2017; la scheda tecnica, ove richiesto, è redatta in collaborazione con il restauratore di cui al comma 6, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, primo periodo, del citato decreto ministeriale;
- b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia archeologica, anche su indicazione del competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività culturali, anche se eseguite da soggetti competenti diversi dall'archeologo, nei limiti delle competenze professionali, compresa la verifica dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4 del Codice dei contratti;
- c) i rapporti, tramite il Tecnico affidatario, con il competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività culturali ai fini dell'ottenimento dei necessari atti di assenso;
- d) l'archeologo, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963, è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento: dottor archeologo _____, nato a _____ il _____ quale _____ dello _____ Studio/Società _____ mandataria/mandante.
6. Le prestazioni da archeologo comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l'uso di attrezzature e mezzi meccanici, relative alle indagini archeologiche, anche invasive, rilievi, saggi, studio dei tipi litologici, degli aspetti stratigrafici, nonché dei conseguenti livelli di tutela da adottare.

Art. 11. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate

tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la definizione della gestione delle riserve all'interno del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'articolo 7, allegato II.14 del Codice dei Contratti;
 - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 108, comma 3, del Codice dei contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali;
 - c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di aggiudicazione dei lavori progettati;
 - d) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 41 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - e) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati;
 - f) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto.
3. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che di adeguamento di quanto già elaborato o presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 27, in proporzione all'entità delle modifiche.
4. La progettazione deve individuare, ove previste, le opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni della documentazione propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP.
5. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 12. (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezziario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento

di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. La progettazione deve prevedere l'utilizzazione di prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo.
3. La progettazione deve avvenire nel rispetto delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) e relativi aggiornamenti intercorsi con il decreto del 9 marzo 2023 del Mit recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, costituisce grave negligenza che, se non rimediata tempestivamente a cura dello stesso Tecnico affidatario, rappresenta grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 13. (Criteri ambientali)

1. Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la progettazione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al comma 2. La progettazione deve inoltre prevedere dei criteri premianti rispetto ai criteri ambientali minimi, da tenere in considerazione in fase di affidamento dei lavori progettati ai fini dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo oppure secondo il miglior rapporto costo/efficacia ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti:
 - a) decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022; «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), e relativo Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»" nonché ad ogni altra norma applicabile anche se non menzionata nel presente documento.
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitata a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. Taluni criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.

Art. 14. (Interferenze)

1. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i servizi pubblica a rete, sia interrati che fuori terra e aerei, non ancora risolti in origine o in occasione dello studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale precedente.

2. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con riferimento alla materia ambientale, non ancora previste in origine o in occasione dello studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale precedente.
3. Il progetto deve prevedere, ove non affidati a terzi, gli elaborati connessi agli adempimenti di cui al presente articolo, sia sotto il profilo degli elaborati grafici necessari che della stima dei costi necessari all'esecuzione di tali adempimenti.
4. I relativi oneri, ove posti a carico dell'Amministrazione committente e non previsti tra i lavori da appaltare, confluiscono tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, ai fini dell'esecuzione affidata ai competenti enti o società di gestione, se onerosi e previsti da appositi contratti di servizio o convenzioni oppure, se ammesso dall'ordinamento, ai fini dell'affidamento in economia di lavori extracontrattuali.
5. Il Progettista, tramite il RUP o direttamente su delega, anche solo verbale, di questi, deve rapportarsi con gli enti e le società di gestione delle interferenze già note o prevedibili verificando presso gli stessi la sussistenza di interferenze non già rilevate e di elaborare il progetto di risoluzione delle interferenze.

Art. 15. (Sviluppo della progettazione)

1. Lo sviluppo della progettazione avviene distintamente per ciascuno dei livelli previsti. L'avvio della redazione di un livello progettuale, salvo ordine specifico del RUP, avviene solo dopo la pertinente approvazione del livello progettuale precedente.
2. Il corrispettivo contrattuale ha tenuto conto del normale rischio imprenditoriale.

Art. 16. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. L'Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.
3. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. L'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti se non nell'ambito della sfera dei propri compiti istituzionali.

Art. 17. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. La progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturali del Work Breakdown Structure (WBS) secondo quanto previsto dal Capitolato Informativo (CI) e dall'offerta del Tecnico affidatario.
2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto

informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 2 (due) copie, con sottoscrizione autografa.

3. Sono altresì comprese ulteriori copie, redatte su supporti informatici o in forma cartacea, nel numero e nelle occasioni in cui siano richieste da altre autorità pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso che devono corredare la progettazione. Ulteriori copie richieste dall'Amministrazione committente, rispetto a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, devono essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
4. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta e consegnata in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come tecnica redazionale, layout grafico che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Capo 3. FASE DI ESECUZIONE

Art. 18. (Affidamento della Direzione dei lavori mediante opzione)

1. In applicazione della disciplina prevista dalla documentazione di gara citata alla lettera a) delle Premesse, le prestazioni di cui al presente Capo 3 al momento della stipulazione del presente Contratto costituiscono una mera opzione esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione committente.
2. La disciplina prevista dal presente Contratto con riferimento alla fase di esecuzione di cui al presente Capo 3 è applicabile esclusivamente in caso di esercizio dell'opzione. Pertanto:
 - a) i vincoli contrattuali sinallagmatici, al momento della sottoscrizione del presente Contratto non comprendono le prestazioni di cui al presente Capo 3, per le quali nessun vincolo od obbligo sorge per l'Amministrazione committente mentre per il Tecnico affidatario costituiscono, unitamente alla sua offerta in relazione alle stesse prestazioni, atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni tutte risultanti dalla gara, compresi i corrispettivi, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile e dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
 - b) l'opzione può essere esercitata esclusivamente dall'Amministrazione committente, con le modalità di cui al comma 3, entro 30 (trenta) giorni dalla validazione positiva del progetto da porre a base di gara e non oltre 480 (quattrocentootanta) giorni dalla stipula del presente Contratto e il Tecnico affidatario è sin d'ora obbligato ad aderire in quanto già vincolato ai sensi della lettera a);
 - c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro i termini il Tecnico affidatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; tuttavia l'Amministrazione committente può esercitare l'opzione anche dopo i termini e in tal caso è rimessa al Tecnico affidatario la facoltà di aderire o non aderire all'opzione;
 - d) il mancato esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione committente non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore del Tecnico affidatario, nemmeno a titolo di incarico parziale né di interruzione dell'incarico ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 18, primo comma, della legge n. 143 del 1949 e in tal caso l'Amministrazione può instaurare un rapporto contrattuale con soggetti terzi nelle forme previste dall'ordinamento.

3. L'esercizio dell'opzione avviene mediante ordine di servizio del RUP con apposita sottoscrizione di un'appendice al Contratto, ferme le condizioni di cui al presente Capo e alle condizioni economiche già determinate in fase di aggiudicazione e riportare nel presente Contratto.
4. L'esercizio dell'opzione è subordinato:
 - a) all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
 - b) al mantenimento in essere dei requisiti di cui all'articolo 100, del Codice dei contratti, almeno con riferimento alle prestazioni opzionali;
 - c) all'adeguamento e mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui all'articolo 41, commi 1 e 2.
5. L'opzione di cui al comma 1 oltre a comprendere le prestazioni in fase di esecuzione che possono essere attribuite al Tecnico affidatario, comprende altresì ogni clausola contrattuale connessa con la fase esecutiva, in particolare in materia di in materia di corrispettivi, penali, obbligazioni diverse, deprezzamenti, garanzie e assicurazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25, nonché, limitatamente a quanto si riferisce alla fase di esecuzione, agli articoli da 26 a 49.

Art. 19. (Adempimenti preliminari della Direzione dei lavori)

1. Prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori progettati il Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, redige e trasmette:
 - a) un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
 - c) alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, o di condizioni di fatto o di diritto mutate rispetto al momento del rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 questa deve essere reiterata dal Direttore dei lavori prima della stipula del contratto l'appalto con l'esecutore o, in caso di consegna anticipata dei lavori, prima o contestualmente al verbale di consegna anticipata.
3. Anche ai fini di cui ai commi 1 e 2, al rilascio dell'attestazione il Tecnico affidatario controlla la documentazione del progetto esecutivo e la sottoscrive per accettazione, unitamente al Direttore dei lavori di cui all'articolo 20, comma 3, se diverso.
4. Se al momento della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori progettati l'opzione di cui all'articolo 18 non è stata ancora esercitata, l'attestazione di cui al comma 3 è rilasciata immediatamente dopo l'esercizio dell'opzione e comunque prima della stipula del contratto d'appalto con l'esecutore o, in caso di consegna anticipata dei lavori, prima o contestualmente al verbale di consegna anticipata.

Art. 20. (Direzione dei lavori)

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie e ad essa connesse devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico

dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese e compensate, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori, nonché la redazione dei relativi documenti contabili ai sensi dell'articolo 12, dell'Allegato II.14, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, pertanto non trova applicazione l'articolo 23.a) della legge n. 143 del 1949.

2. Il direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. L'allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 31, stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9.
5. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, per espressa pattuizione tra le parti, le previsioni contenute nell'articolo 114 e nell'allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici.
6. I soggetti incaricati della Direzione dei lavori, quali incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 358 del Codice penale, sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
7. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale del Direttore dei lavori, anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori comunque composto o costituito, in quanto soggetto alla responsabilità erariale di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei lavori titolare di prestazione infungibile ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Codice dei contratti, è individuato il seguente professionista (persona fisica): architetto/ingegnere
 _____ dello Studio/Società
 _____.

Art. 21. (Ufficio di Direzione dei lavori)

1. L'Ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 3, del Codice dei contratti, è costituito dal Direttore dei lavori di cui all'articolo 20, comma 7, al quale è attribuita la responsabilità integrale delle relative funzioni, competenze e risultati, nonché dagli ulteriori professionisti previsti dai commi seguenti.
2. L'Ufficio di direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni:
 - a) numero ____ (____) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti dei quali:
 - un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 23;
 - un geologo iscritto al relativo Ordine;
 - b) numero ____ (____) assistenti con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti.
3. I corrispettivi relativi alla presenza di uno o più direttori operativi e di uno o più ispettori di cantiere di cui al comma 2, previsti rispettivamente al punto Qcl.05 e al punto Qcl.06 della tavola Z-2 allegata del decreto

Tariffe, non spettano automaticamente in relazione a tali prestazioni professionali, bensì esclusivamente in relazione alle unità effettivamente impiegate e alla intensità del loro effettivo impiego, anche in termini temporali, comunque e in ogni caso in misura non eccedente quanto previsto dall'Amministrazione affidante nel calcolo del corrispettivo determinato preventivamente e posto a base di gara.

4. L'Ufficio di direzione dei lavori è integrato altresì, qualora l'affidatario, nell'Offerta tecnica, ha offerto, di propria iniziativa, direttori operativi o ispettori di cantiere, dai seguenti professionisti, in eccedenza al numero minimo obbligatorio di cui al comma 2, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato nell'Offerta tecnica in sede di procedura di aggiudicazione:
 - a) numero __ (____) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti dei quali un geologo iscritto al relativo Ordine;
 - b) numero __ (____) assistenti con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti.
5. Resta fermo che per la presenza di uno o più direttori operativi nonché di uno o più ispettori di cantiere di cui al comma 4, in eccedenza rispetto a quelli di cui al comma 2, al Tecnico affidatario non spetta alcun corrispettivo o compenso trattandosi di obbligazione contrattuale assunta spontaneamente dal Tecnico affidatario con la propria offerta tecnica.

Art. 22. (Disposizioni particolari sulla Direzione dei lavori)

1. La Direzione dei lavori deve accertare:
 - a) che siano utilizzati prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo;
 - b) sentito il soggetto responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti, con riferimento in particolare ai limiti quantitativi e qualitativi al subappalto, sia evidenziata nella contabilità dei lavori quanto imputabile ai singoli subappaltatori, nonché ai limiti al ribasso applicato nel contratto di subappalto e al divieto di ribasso del costo della manodopera e dei costi di sicurezza applicati nel contratto di subappalto.
2. La Direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni che possono o abbiano un'apprezzabile possibilità di verificarsi:
 - a) di modificare il contratto d'appalto con l'esecutore, predisponendo le adeguate motivazioni a giustificazione delle predette modifiche nei casi di cui all'articolo 120, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, anche in rapporto ai limiti di legittimità di cui al comma 7 e ai limiti di natura contrattuale dello stesso articolo. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 120;
 - b) di impedire, ostacolare o rallentare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonché alle effettive sospensioni e riprese dei lavori, oppure che impediscono l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con la pertinente motivazione e il relativo verbale. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 120.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Direzione dei lavori deve, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione tecnica inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 120, del Codice dei contratti, o inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle rispettive comunicazioni.
4. La Direzione dei lavori cura la tenuta dei documenti contabili di cui all'articolo 12 dell'Allegato II.14, del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento alla tenuta giornaliera, dettagliata e completa del giornale dei lavori di cui al comma 4, del predetto articolo 12, al quale deve essere garantito il libero accesso al RUP, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai collaudatori e all'appaltatore dei lavori.
5. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.
6. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 e nel Capitolato Informativo. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.
7. La Direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo:
 - a) di una o più planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell'intervento e dei manufatti limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento o siano state rilevate in origine;
 - b) gli elaborati esecutivi *as built* delle opere da collaudare.
8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 5, costituisce grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 36, comma 3. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 se non tempestivamente rimediata, comporta la redazione d'ufficio di quanto omesso a spese della Direzione dei lavori.

Art. 23. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 31 del 2023, trattandosi di contratto superiore a 1 milione di euro, il Tecnico affidatario, in quanto assuntore della Direzione dei lavori nella persona del professionista di cui all'articolo 20, comma 3, ancorché personalmente qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non può svolgere anche le funzioni di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuato al comma 6, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con la verifica della rispondenza della organizzazione del cantiere alle soluzioni previste nel PSC, originario o modificato in accoglimento delle osservazioni e integrazioni dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull'attuazione del PSC, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, l'adeguamento in caso di modifica delle attrezzature o dei mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio, di transito dei mezzi o del programma dei lavori.
5. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende:
 - la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, gli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - il concorso attivo negli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b).
6. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato al medesimo professionista già coordinatore in fase di progettazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) (**oppure**) al seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____

Art. 24. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalità e in coerenza con le metodologie di cui all'articolo 17 in quanto compatibile.
2. La documentazione contabile:
 - a) deve essere redatta, prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto;
 - b) ai sensi dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 49 del 2018 ed dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, deve essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, che devono comunque garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
3. La compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con l'esecutore; in tal caso la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
4. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell'articolo 25, trovano applicazione le modalità tecniche di produzione di cui all'articolo 17.

Art. 25. (Varianti in corso d'opera)

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché ordinate dall'Amministrazione committente e salvo che quest'ultima intenda affidarle a professionisti diversi.
2. L'affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa approvazione e dall'indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie per la loro esecuzione nonché dell'eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base dell'articolo 27.
3. La redazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di cui al comma 2 la cui determinazione, se non è raggiunto l'accordo tra le parti, è rinviata ad altra sede e, se del caso, alla risoluzione delle controversie in applicazione dell'articolo 38, senza che questo ostacoli o rallenti la progettazione e l'esecuzione delle varianti ordinate.
4. Alla redazione delle varianti, anche con riferimento al loro contenuto tecnico ed economico, si applicano le modalità tecniche di produzione di cui all'articolo 17 nonché la disciplina prevista per la progettazione esecutiva in quanto compatibile.
5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice dei contratti, fornisce adeguata motivazione tecnica che ha condotto alla variante nonché copia della documentazione progettuale e contabile anche ai fini della trasmissione all'ANAC. Trova applicazione l'articolo 22, commi 2 e 3.

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 26. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell'esito della procedura di affidamento di cui alla premessa, è stabilito un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, e in applicazione di quanto risultante dall'offerta del Tecnico affidatario in fase di aggiudicazione, come segue (si veda capo 3 del disciplinare di gara):

	Importo	Prestazione
1)		Corrispettivi in fase di progettazione incrementati del 10% in ragione della adozione della metodologia BIM, di cui:
b.II)		Adeguamento PFTE al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Qb.II.13)		Relazione geologica;
b.III)		Progettazione esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza;
SP.1		spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione.
Totale progettazione		
2)		Corrispettivi in fase di esecuzione incrementati del 10% in ragione della adozione della metodologia BIM (opzionali), di cui:
c.I)		direzione dei lavori compreso coordinamento per la sicurezza;
SP.2		spese conglobate e oneri accessori in fase di esecuzione.
Totale esecuzione		
1) + 2)		Valore stimato complessivo dell'appalto incrementati del 10% in

Totale generale in Euro		ragione della adozione della metodologia BIM (comprese le opzioni)
Totale generale in lettere		

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 27, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono stati determinati e accettati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile nonché alla normativa sull'equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023.
3. L'importo complessivo di cui al comma 1, costituisce a tutti gli effetti l'importo dell'elemento prezzo o costo di acquisizione del servizio e valore del contratto; gli stessi importi sono ritenuti e accettati dal Tecnico Affidatario come conformi e rispettosi degli articoli 1 e 2 comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49 (in breve «**Equo compenso**»);
4. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 44.
5. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verificano.
6. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge vigenti al momento dell'emissione della fattura.
7. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 27, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
8. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate nella predetta tavola. A tal fine le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie o anche solo opportune al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso in cui nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 27. (Eventuale adeguamento dei corrispettivi e revisione prezzi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate sono riconosciute nella medesima proporzione.
2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all'articolo 25 o di prestazioni ulteriori di cui all'articolo 26, comma 7, ove ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
- gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario o a soggetti a questo riconducibili;
 - le variazioni sono causate da eventi oggettivamente imprevisi e imprevedibili a condizione che, calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell'importo dei corrispettivi contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in caso di più di una variazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli:
- per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli posti a base dell'affidamento nel procedimento di aggiudicazione;
 - per quanto riguarda le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo, intesi come importo liquidabile, al lordo dei ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le penali e i deprezzamenti di cui agli articoli 32 e 33 e le eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario.
5. In tutti i casi nei quali non sia possibile provvedere all'adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, come richiamato dagli articoli 11, comma 3, lettera b), secondo periodo, 25, comma 2, 26, comma 7, e 39, comma 5, e 49, l'adeguamento avviene sulla base dell'articolo 6, comma 2, del decreto Tariffe, a cui è applicato il ribasso contrattuale, considerato un solo soggetto tra quelli di cui alla predetta norma, in funzione della professionalità richiesta per la singola prestazione.
6. Gli adeguamenti di cui ai commi 4 e 5 possono essere anche in riduzione, nei casi di cui all'articolo 2, comma 6. A titolo di solo esempio il corrispettivo per la contabilità dei lavori in fase di esecuzione è quantificato in base alla condizione oggettiva della sua effettuazione a misura (Q.c.l.09) oppure a corpo (Q.c.l.10) se diversa dalla modalità prevista in fase di affidamento.
7. Per la revisione prezzi, qualora non adeguabile con le modalità di cui ai commi precedenti, si applica la disciplina di cui all'articolo 60 e allegato II.2-bis, sezione III, del codice dei Contratti Pubblici.

Art. 28. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 26, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 27, diminuiti delle penali di cui all'articolo 32 e ridotti degli eventuali deprezzamenti di cui all'articolo 33, al netto dell'eventuale anticipazione di cui al comma 5 del presente articolo, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi «Q»	<i>decorrenza dei termini di pagamento</i>
Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico economica	90 per cento all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica; 10 per cento all'approvazione del progetto esecutivo
Progettazione esecutiva	75 per cento all'approvazione del progetto esecutivo; 25 per cento al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei lavori non avviene entro lo stesso termine
Direzione Lavori	90 per cento in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori appaltati; 10 per cento all'emissione del collaudo provvisorio o entro 4 mesi dall'ultimazione dei lavori se il collaudo provvisorio non è

	ancora intervenuto per cause non imputabili al Tecnico affidatario
--	--

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
 - a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
 - b) dalla risoluzione del Contratto di cui all'articolo 36 o dal recesso o revoca di cui all'articolo 37, comma 1, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite;
 - c) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o interruzione del Contratto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
4. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui all'articolo 29.
5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 125, del Codice dei contratti e dell'articolo 9, commi primo e secondo, della legge n. 143 del 1949, nei limiti della loro compatibilità con il presente contratto e del quadro economico, è riconosciuta al Tecnico incaricato l'erogazione dell'anticipazione dei corrispettivi nei limiti del 10% (dieci per cento), al netto dell'eventuale anticipazione delle spese di cui all'articolo 44, comma 4, se già verificata. A tal fine:
 - a) l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al citato articolo 117, del Codice dei contratti;
 - b) l'inizio effettivo delle prestazioni, gli importi di riferimento e il momento dell'erogazione sono distinti e autonomi per ciascuna delle fasi prestazionali di cui agli articoli 2, comma 1, 26, comma 1 e 27, comma 1 e al comma 1 del presente articolo e parametrati a queste.
6. Le condizioni di cui al presente articolo, sono determinate consensualmente dalle parti, per espressa previsione e condizione contrattuale, in parziale deroga:
 - a) al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, secondo quanto ammesso dagli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in quanto equilibrate, ragionevoli e non affette da iniquità;
 - b) agli articoli 9, 10, 16 e 18, della legge n. 143 del 1949.

Art. 29. (Adempimenti per l'erogazione dei corrispettivi)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 28, comma 1, e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
2. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:
 - a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 41;
 - b) all'assenza di provvedimenti ostativi di cui all'articolo 42, comma 2;

- c) all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 42, commi 3 e 4;
 - d) alla presentazione della seguente documentazione:
 - nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;
 - fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG e del CUP di cui all'articolo 1, comma 4;
 - indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui all'articolo 46, comma 1, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
 - annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008.
3. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dell'Amministrazione committente caratterizzati da dolo o colpa grave.
4. In caso di raggruppamento temporaneo la fatturazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente da parte dei singoli operatori economici che compongono il raggruppamento, ai sensi del principio di diritto enunciato dall'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2018, n. 17, a condizione che:
- a) le singole fatture devono indicare che il pagamento sarà fatto sul conto dedicato di cui alla lettera c);
 - b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 68, comma 8, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento;
 - c) l'importo delle fatture dei singoli operatori sia coerente con le indicazioni previste nell'atto di cui alla lettera b);
 - d) l'erogazione avviene sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 46, indicato dal mandatario, il quale provvederà alla ripartizione tra i componenti del raggruppamento.
5. In ogni caso il direttore dei lavori in fase di esecuzione, di cui all'articolo 114, comma 3 del Codice dei Contratti, oppure il RUP, prima della liquidazione si esprime, anche mediante semplice visto, del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 30. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi «Q»	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni	
	Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-economica	140 (centoquaranta)
	Progettazione esecutiva	130 (centotrenta)

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione. I termini per la progettazione comprendono altresì, per ciascuna fase alle quali siano connesse, tutte le prestazioni di cui all'articolo 10.
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.
5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
 - a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;
 - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece sia possibile acquisirli contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione o comunicazione ai sensi dell'ordinamento;
 - c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.
6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, corrispondono a quelli delle prestazioni connesse all'andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o da ordini specifici del RUP. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

Art. 31. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell'Amministrazione committente, da terzi o da altre autorità, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 1 e 2, deve essere comunicato tempestivamente al RUP.

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 32. (Penali)

1. Ai sensi 126, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'1,5 per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 26, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 30, come specificato nel seguito.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi alla fase in corso e alle fasi progettuali successive. Se durante la stessa fase il ritardo è recuperato e pertanto è rispettato il termine finale, la penale è ridotta nella misura determinata dal RUP e comunque in misura non inferiore alla metà.
3. Fatte salve misure più gravi previste dall'ordinamento giuridico o dal presente Contratto, per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente Contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili:
 - a) l'omessa riservatezza di cui all'articolo 34;
 - b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 35;
 - c) l'inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza;
 - d) l'omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro contenuto presente nell'offerta tecnica del Tecnico affidatario.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del Contratto in danno al Tecnico affidatario.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
6. Nella fase di esecuzione di cui al Capo 3 sono applicate le seguenti penali:
 - a) nella misura di cui al comma 1, con riferimento ai corrispettivi per la fase di esecuzione, per ogni giorno di ritardo in caso di redazione o consegna tardive:

- della documentazione contabile relativa ai lavori rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- della documentazione contabile e amministrativa conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, per ogni giorno di ritardo;

b) nella misura di cui al comma 3, per ogni giorno di ritardo:

- rispetto ai termini previsti dal presente Contratto, in caso di redazione o consegna tardive della documentazione o degli adempimenti relativi alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 25, oppure relativi alle sospensioni, riprese e proroghe di cui all'articolo 31, commi 2 e 3;
- rispetto all'obbligo delle annotazioni sul giornale dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 49 del 2018.

Art. 33. (Deprezzamenti)

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Contratto o dall'ordinamento giuridico e indipendentemente dalle penali di cui all'articolo 32, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica di cui all'articolo 48, sono soggetti ai seguenti deprezzamenti dedotti direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo dei deprezzamenti, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:

$P = IC \times PESO / 100 \times PUNTI / 100$ dove:

P = importo del deprezzamento in valore assoluto (euro),

IC = Importo del presente Contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:

--- è misurabile in termini di quantità, il deprezzamento di cui alla lettera a) è ridotto di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;

--- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, il deprezzamento di cui alla lettera a) è ridotto di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, commisurato all'utilità comunque conseguita dall'Amministrazione committente e all'indebito risparmio conseguito dal Tecnico affidatario;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie.

2. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio al risultato e all'oggetto del contratto.

3. Nelle more dell'eventuale contestazione dei deprezzamenti di cui al presente articolo il Tecnico affidatario non può sospendere, ridurre o rallentare l'esecuzione delle proprie prestazioni bensì solo esprimere riserve

scritte comunicate al RUP alle quali si applica l'articolo 38. Sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 34. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso, nei limiti delle loro competenze.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina delle predette norme.

Art. 35. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche; al Tecnico affidatario si applica l'articolo 16 del Codice dei contratti nonché l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 39 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. Al Tecnico affidatario, quale incaricato di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano i seguenti obblighi e doveri comportamentali:
 - a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente o con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

- b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);
 - c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5, 6 e 17, della legge n. 190 del 2010;
 - d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno o più d'uno dei delitti di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2, e 4 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista coinvolto dal Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

Art. 36. (Risoluzione del Contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 35, commi 2 e 4, il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:
- a) violazione delle prescrizioni degli articoli 12, comma 4, 22, comma 8 o 35, comma 3;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 32 comma 4;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 43;
 - f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:
- a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;

- b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 94, comma 2, del Codice dei contratti.
5. Le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disposte quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

Art. 37. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. L'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.
2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.
3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.
4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 38. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 211 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal Contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 211 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.
2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 212 del Codice dei contratti.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro territorialmente competente in funzione del circondario giudiziario all'interno del quale ha sede l'Amministrazione committente. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento giurisdizionale o, in caso di mancata determinazione, nei termini e nella misura di cui all'articolo 28, comma 3.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può interrompere, sospendere, ridurre o rallentare le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente tramite il RUP.

Art. 39. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni:
 - a) fino a 15 (quindici) nelle fasi di progettazione;
 - b) fino a 20 (venti) nella fase di esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 26 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 3, gli incontri con il RUP e gli altri organi dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni, né i sopralluoghi, le ispezioni, i controlli e la vigilanza connessi con i doveri della Direzione dei lavori.
5. Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza, se non causata da omissioni, errori, imprecisioni, negligenze o altre cause imputabili al Tecnico affidatario, è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 5, limitatamente a un solo professionista anche in caso di partecipazione di più soggetti appartenenti dal Tecnico affidatario o incaricati da quest'ultimo.
6. Degli incontri aventi tra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalle parti.

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 40. (Garanzia definitiva)

1. In applicazione dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, il tecnico affidatario ha depositato una garanzia definitiva, per un importo di euro _____ (_____) al netto delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8, del Codice dei contratti, mediante fideiussione rilasciata dalla Banca _____, agenzia di _____, numero _____ in data _____, **(oppure)** polizza fideiussoria rilasciata dalla

compagnia assicurative/Istituto assicurativo/intermediario finanziario autorizzato
 _____, agenzia di _____, numero
 _____ in data _____.

2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma. Considerato che il decreto Ministeriale di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, non è ancora stato approvato, la garanzia di cui al comma 1 è redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale n. 31 del 2018, in quanto compatibile.
3. La garanzia di cui al comma 1 è rilasciata limitatamente in relazione alle prestazioni di progettazione e prestazioni connesse, è progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione definito mediante il pagamento dei corrispettivi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto o del RUP, momento nel quale cessa di avere efficacia.
4. A far data dall'esercizio dell'opzione per l'affidamento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione di cui al Capo 3, la garanzia di cui al comma 1 deve essere integrata per un importo di euro _____ (_____) oppure deve essere presentata un'ulteriore garanzia per lo stesso importo, con le medesime modalità e le stesse clausole. La garanzia è progressivamente svincolata e cessa di avere efficacia alle condizioni di cui al comma 3.
5. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione committente.
6. In caso di tardiva o mancata verifica di conformità, per cause non imputabili al Tecnico affidatario, la garanzia cessa di avere efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento, da parte del RUP, della comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1, dell'Allegato II.14, del Codice dei Contratti.

Art. 41. (Assicurazioni)

1. Il Tecnico affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), con polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____. L'assicurazione è obbligatoria ai sensi del combinato disposto:
 - a) dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017;
 - b) dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012;
 - c) dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
 - d) **(in presenza di società)** dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 102 del 2017.
2. Il Tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione, rilasciata con nota numero _____ in data _____ (**opzione 1**) dalla compagnia di assicurazioni di cui al comma 1, con la quale quest'ultima si impegna a integrare la polizza di assicurazione di cui allo stesso comma 1, anche mediante un

apposito *addendum*, oppure a rilasciare una autonoma polizza assicurativa con specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. L'integrazione alla polizza, l'*addendum* alla stessa o la nuova polizza deve: **(opzione 2)** dalla compagnia assicurativa _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), con la quale quest'ultima si impegna a rilasciare apposita polizza assicurativa con specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. La nuova polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi; compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara, nel qual caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
 - b) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto con l'aggiudicatario dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
 - c) prevedere una garanzia per un massimale, autonomo e specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore all'importo dei lavori.
3. In ogni caso non sono riconosciute le clausole che prevedono una franchigia, uno scoperto o un limite di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo.
4. La polizza di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 2 sono acquisite alla stipula del presente Contratto al protocollo n. _____ in data _____ e conservate agli atti. La documentazione di assicurazione oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e richiamata negli atti alla convocazione dell'aggiudicatario dei lavori per la redazione del verbale di consegna degli stessi.
5. La mancata presentazione di quanto previsto al comma 4 oppure la decadenza o l'inefficacia sopravvenuta dell'assicurazione in corso di Contratto, esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 42. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
 - b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 36, commi 3, 4 e 5.
2. Ai fini degli articoli 67, 83, 84, comma 4, e 90 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita l'informativa antimafia al prot. _____ del _____ mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, anche in via provvisoria laddove previsto.
3. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 4. **(oppure)** Il Tecnico affidatario non ha dipendenti di alcun genere ed è costituito integralmente da

professionisti iscritti alle Casse professionali autonome di cui al comma 3, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, per cui non è tenuto all'iscrizione INPS e INAIL, ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale attesta di essere esonerato dall'obbligo di verifica mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e indica le modalità per l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva delle Casse professionali.

4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue:
 - a) note di INARCASSA prot. ____ del ____; prot. ____ del ____; prot. ____ del ____;
 - b) note di Cassa nazionale Geometri prot. ____ del ____; prot. ____ del ____;
 - c) note di ____ prot. ____ in data ____; prot. ____ in data ____.

Art. 43. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è obbligatoriamente richiesta l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara. Trova applicazione la disciplina che segue:
 - a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale ovvero non sono riservate alle professioni ordinistiche di cui all'articolo 2229 del codice civile, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - b) ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, non è considerato subappalto, fermi restando i divieti di cui alla lettera b), l'affidamento di singole prestazioni a semplici lavoratori autonomi;
 - c) ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti, non sono considerate subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione o servizio sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del presente Contratto, i cui relativi contratti continuativi sono stati depositati presso l'Amministrazione committente al protocollo n. ____ in data ____ e conservati agli atti.
 - d) non sono considerate subappalto le prestazioni rese da operatori economici cooptati, a condizione che si tratti di prestazioni accessorie ai sensi della lettera a) e che tali prestazioni e gli operatori economici cooptati siano stati previsti nella documentazione presentata dal Tecnico affidatario in fase di gara e aggiudicazione.
3. Non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere eseguite obbligatoriamente da determinati soggetti quali, ad esempio, i prelievi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) o le certificazioni di prodotto, di materiali o di gestione, che in forza della normativa, anche tecnica, competono esclusivamente a organismi accreditati ai sensi delle norme europee.
4. I subappalti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione committente alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 119, del Codice dei contratti. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera c), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.

5. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del Tecnico affidatario e nello specifico del soggetto titolare dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 4, comma 5, nonché del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell'operatore economico mandatario se costituito in forma di società di ingegneria. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subappaltatori, subaffidatari, cooptati o comunque che intervengono ai sensi dei commi 1, 2 o 3 o tra i diversi professionisti che compongono il Tecnico affidatario.

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44. (Spese conglobate)

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte, oneri assicurativi e cauzionali ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (a titolo di esempio: compensi e oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di *hardware* e *software* specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.
2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto Tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge.
3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono ripartite convenzionalmente tra le singole fasi prestazionali, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle stesse fasi.
4. Il RUP può disporre, se richiesta del Tecnico affidatario, l'erogazione delle spese conglobate anche in anticipo rispetto all'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 28 alle seguenti condizioni:
 - a) l'erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento;
 - b) l'erogazione, anche se in più rate, non può essere di importo superiore al 80% (ottanta per cento) dell'importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata e concorre al calcolo dei limiti quantitativi dell'eventuale anticipazione di cui all'articolo 28, comma 5;
 - c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e utilmente avviata.

Art. 45. (Sostituzioni soggettive)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti allo stesso Tecnico affidatario, previo assenso, anche tacito dell'Amministrazione committente.
2. In deroga al comma 1:
 - a) in caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 36, comma 4, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa assenso dell'Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti e sia in possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette giorni) dalla richiesta, il Contratto è risolto;

- b) fuori dai casi nei quali sia disposta la risoluzione del Contratto, l'Amministrazione committente, con atto motivato del RUP, può chiedere o imporre l'allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti appartenenti al Tecnico affidatario, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili a comportamenti o requisiti soggettivi imputabili alla singola persona fisica.
- 3. Le variazioni soggettive di cui al comma 2 non devono comportare la sostituzione del Tecnico affidatario nelle sue componenti giuridiche sostanziali, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento del verificarsi della variazione, o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.
- 4. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1 e 2, la parte alla quale è imputabile l'iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte.

Art. 46. (Tracciabilità dei pagamenti)

- 1. Se non già effettuato prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 28, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dall'articolo 29.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (ove previsto) e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
- 5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del Contratto qualora reiterata per più di una volta.
- 6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 47. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso _____, all'indirizzo _____ **(oppure)** il soggetto responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni indicato all'articolo 4, comma 6; a tale scopo elegge il proprio domicilio digitale (PEC) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come segue: _____@_____.
2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il seguente rappresentante legale _____ **(oppure)** il soggetto responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni indicato all'articolo 4, comma 6.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti.
4. Ogni comunicazione e richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio digitale cui al comma 1, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente dev'essere trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 48. (Rinvio all'Offerta tecnica)

1. L'offerta tecnica del Tecnico affidatario, presentata in sede di gara e che ha consentito l'aggiudicazione, nonché il Capitolato Informativo (CI) costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali anche se non materialmente allegati, e gli stessi sono firmati digitalmente dalle parti.
2. La progettazione dovrà avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure (WBS). I criteri strutturati di cui al primo periodo sono applicati anche alla contabilità dei lavori.
3. La direzione dei lavori e la connessa contabilità deve avvenire in conformità ai criteri di cui al comma 2.
3. Nella fase di progettazione è garantita la presenza attiva dei seguenti soggetti, oltre a quelli obbligatori già previsti dal presente contratto:
 - a) un _____;
 - b) un _____;
 - c) un _____.
4. Nella fase di esecuzione è garantita la presenza attiva dei seguenti soggetti, oltre a quelli obbligatori già previsti dal presente contratto:
 - a) num. ____ assistenti con la funzione di Direttore operativo di cui all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti, con una frequenza nella presenza di _____;
 - b) num. ____ assistenti con la funzione di Ispettore di cantiere di cui all'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.14, del Codice dei contratti, con una frequenza nella presenza di _____;

- c) un soggetto, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato della gestione di qualità;
- d) un _____ professionista _____ con _____ i _____ seguenti _____ requisiti _____.

5. _____

Art. 49. (Opzioni ulteriori relative all'ampliamento o estensione del Contratto)

1. Considerata l'elevata aleatorietà oggettiva dell'intervento, le prestazioni relative sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione, possono essere ampliate nella misura massima del 20%.
2. L'ampliamento o l'estensione contrattuale di cui al comma 1 è ammessa in relazione ad eventi imprevisi, quali le sorprese geologiche o archeologiche, il rinvenimento di materiali non convenzionali, la sopravvenuta necessità di caratterizzazioni supplementari, l'ampliamento dell'ambito di intervento o altre condizioni oggettive che comportano un ampliamento dei lavori previsti e, conseguentemente, delle relative prestazioni.
3. L'esercizio dell'opzione avviene ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. Si stabilisce che:
 - a) in caso di esercizio dell'opzione, l'onorario e le spese sono ricalcolati con lo stesso criterio originario o, ove ciò non sia possibile, con l'applicazione dell'articolo 6 del Decreto tariffe, in ogni caso con l'applicazione del ribasso contrattuale;
 - b) l'opzione può essere esercitata solo nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 2;
 - c) l'opzione può essere esercitata parzialmente, ovvero in più occasioni suddivisa in più parti, a seconda delle esigenze che si manifestano, fermo restando il limite massimo del comma 1;
 - d) il rifiuto all'adesione ad un'opzione da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 40, comma 1.
4. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione l'articolo 18, comma 2, lettere c) e d) commi 3 e 4, nonché l'articolo 26, commi 6 e 7, e l'articolo 27, in quanto compatibili.

Art. 50. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è fatta salva la riserva di cui al comma 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 relativamente all'opzione di affidamento delle prestazioni della fase esecutiva.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione del singolo livello progettuale;
 - b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a carico del Tecnico affidatario.
5. Sono a carico dell'Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 42, comma 4 e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al momento dell'emissione delle fatture fiscali.

Il presente contratto, composto da _____ pagine oltre alla presente, redatto con modalità elettronica, viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

Io sottoscritto segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

_____, lì _____

Il Tecnico affidatario:

Per l'Amministrazione committente